

le quali intendono giovare dei benefici della presente legge, devono ottemperare alle disposizioni dell'articolo 4 nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge;

2. Le Casse di risparmio esistenti, le quali si trovino in possesso di immobili oltre quelli contemplati nel primo capoverso dell'articolo 15, quando li possiedono in conformità alle disposizioni dei rispettivi statuti o di leggi speciali, possono essere autorizzate a conservarli dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; in tutti gli altri casi debbono alienarli nel termine di dieci anni, salva sempre l'applicabilità dell'ultimo capoverso dell'articolo 15;

3. La disposizione dell'articolo 3 riguardante il minimo del primo fondo di dotazione non si applica alle Casse di risparmio attualmente esistenti;

4. Il termine di tre anni a decorrere dalla promulgazione della presente legge, è accordato alle Casse di risparmio esistenti per conformarsi alle altre disposizioni della legge stessa. Quelle che non vi si uniformeranno cesseranno di intitolarsi Casse di risparmio;

5. Quelle che avessero assunto un carattere di Società civile o commerciale debbono mutare il titolo dentro un anno dalla promulgazione della presente legge;

6. Gli statuti delle Casse di risparmio fondate da Opere pie o da Confraternite e esistenti all'entrata in vigore della presente legge, ogniquale volta più non corrispondano al fine della istituzione, possono essere riformati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dall'intenzione dei fondatori, ad iniziativa del ministro di agricoltura, industria e commercio, sul parere favorevole del Consiglio di Stato.

« Questa facoltà non potrà esercitarsi che entro un anno dalla promulgazione della presente legge. »

« Art. 32. Con decreto reale, sentiti la Commissione consultiva per le istituzioni di previdenza e sul lavoro e il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge. »

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge domani in principio di seduta, non potendosi nella seduta pomeridiana d'oggi, procedere alla votazione che di tre disegni di legge, che furono già approvati per alzata e seduta, uno nella tornata di ieri e due in questa stessa tornata mattutina.

### Discussione del disegno di legge: Convenzione con la Navigazione generale italiana per un servizio postale e commerciale fra Suez ed Aden.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Convenzione con la Navigazione generale italiana per un servizio postale e commerciale fra Suez ed Aden.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Fortunato, segretario, legge.** (Vedi Stampato n. 165-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

**Cavallini.** Chiedo di parlare. (*Conversazioni*).

**Presidente.** Parli pure. Prego di far silenzio.

**Cavallini.** Mi permetto di fare una semplice raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici; raccomandazione che spero sarà accettata anche dal mio egregio amico Solimbergo.

Veggio all'articolo 16 della convenzione, che il concessionario sarà obbligato a trasportare gratuitamente gli ispettori delle poste, ecc.; mentre ai membri del Parlamento si accorda solo la riduzione del 50 per cento. Ora, trattandosi di un onere piccolissimo, come sarebbe quello di concedere il viaggio gratuito ai deputati e ai senatori, mi pare che la mia raccomandazione potrebbe essere accolta. Credo che non ci sia nessun pericolo di abusi, perchè pochi di noi si prenderanno il divertimento di andare a visitare i nostri deliziosi possedimenti africani.

Osservo poi, che è sconveniente il comprendere nello stesso articolo i deputati coi detenuti. (*Si ride*). Se non volete concedere ai legislatori che quello che date ai detenuti, non confondeteli almeno in un solo articolo. (*ilarità*).

**Presidente.** Onorevole ministro....

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Per me, terrò gran conto della raccomandazione fattami.

**Presidente.** Onorevole relatore...

**Solimbergo, relatore.** Come può la Commissione tener conto praticamente, efficacemente, della raccomandazione dell'onorevole Cavallini? Si tratta di una convenzione, e non si può modificare; bisogna o accettarla, o rigettarla.

**Presidente.** La Camera ha sempre diritto di imporre che la convenzione sia modificata. Non bisogna mettere in dubbio un diritto, che spetta al Parlamento.

**Solimbergo, relatore.** Mi guarderei bene dal mettere soltanto in dubbio un tale diritto. Ma l'onorevole presidente mi concederà che accettando anche una così lieve modificazione, la Com-